

ratamente provveduto;

- b) - di coloro che dal 1° gennaio 1954 ad oggi abbiano eseguito lavoro straordinario per un importo superiore a L. 500.000.;
- c) - di coloro cui sia stata inflitta nel corso del 1954 e sino a tutt'oggi una delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 32 del vigente c.c.l. anche per fatti commessi prima del 1° gennaio 1954 o che siano in aspettativa o sospesi dal servizio per qualunque ragione, nonché di coloro che per ritardi o per altre cause si siano dimostrati negligenti o per qualsiasi ragione si siano resi inidonei del beneficio. Per coloro che alla data odierna sono sottoposti a giudizio disciplinare l'erogazione sarà sospesa o resterà subordinata all'esito di quel giudizio.

L'erogazione è da considerarsi fatta al nucleo familiare e perciò dovrà essere assegnata al capo famiglia quando i coniugi siano ambedue dipen-